


LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE sugli invalidi di guerra



Il problema del collocamento degli invalidi di guerra, reso più assillante dall'attuale crisi economica, ha oggi specialissima importanza nei paesi che parteciparono all'immane conflitto. Senza possibilità di confronto meno popolata dell'Impero Britannico e della Russia, l'Italia ebbe tuttavia un maggior numero proporzionale di vittime, nella conflagrazione europea. Gli invalidi di guerra formano oggi nel mondo un glorioso ma sventurato esercito di ben *dieci* milioni di veterani. Tre quarti di essi vivono di lavoro stipendiato o salariato, e per la maggior parte dei casi la cosiddetta *rieducazione professionale* è indispensabile alla ricostituzione o al riadattamento della capacità lavorativa.

A prescindere qui dalle forme con le quali tale riadattamento è possibile, è certo che il problema di siffatta rieducazione si traduce nell'altro, economicamente concreto, del collocamento. Sia che, del resto, la rieducazione si espliciti a cura e spese del pubblico erario, sia che si segua il concetto dell'avviamento al lavoro, una è la giustificazione teorica dell'intervento sociale a pro degli invalidi: è il diritto al lavoro, acquistato dagli invalidi stessi col sangue versato sui campi di battaglia: è il diritto parallelo all'assistenza del Paese, nelle sventure causate dall'adempimento del dovere.

Le soluzioni pratiche del problema si possono classificare in due categorie: la collaborazione volontaria delle imprese private nel collocamento degli invalidi, e l'obbligazione legale dell'assunzione al lavoro degli invalidi nelle imprese stesse.

In Inghilterra, il sistema della collaborazione volontaria delle imprese private è stato inaugurato con l'appello, rivolto dal Governo a tutte le imprese private e ai servizi pubblici nazionali e locali, per l'assunzione al lavoro di una percentuale di invalidi, da fissarsi d'accordo col Ministero del Lavoro. Le imprese che

accettano di collaborare al *piano nazionale* di collocamento degli invalidi di guerra, sottoscrivono un impegno temporaneo sullo schema preparato dal Ministero del Lavoro e sono iscritte in un registro nazionale (*King's national Roll*). L'impegno, rinnovabile ogni anno, può essere disdetto in qualunque tempo dall'impresa e i suoi contravventori sono cancellati dal registro nazionale. Alle imprese iscritte nel Ruolo nazionale, il Governo ha deciso di riservare le ordinazioni e le forniture dello Stato.

In seguito alla discussione avvenuta alla Camera dei Comuni, è stata nominata una Commissione incaricata di presentare un rapporto sui sistemi adottati negli altri Paesi per assicurare il collocamento degli invalidi di guerra e proporre un sistema destinato ad assicurare il collocamento di tutti gli uomini, colpiti da infermità a servizio del Paese.

La Commissione ha concluso i suoi lavori proponendo che un nuovo sforzo fosse tentato per procurare impieghi agli invalidi col sistema volontario, modificato e perfezionato, e che, se il nuovo sistema proposto non avesse permesso di ottenere, entro il 31 maggio 1923, un risultato soddisfacente, si dovesse ricorrere « ad una forma di obbligazione, il cui carattere e la cui estensione potessero essere modificati secondo le esigenze del momento ».

La Commissione, a modificazione del sistema vigente, proponeva l'istituzione di una vasta rete di Consigli e Comitati con funzioni specifiche per l'attuazione del piano nazionale di collocamento degli invalidi, organizzazione questa, che non è stata però integralmente attuata dal Governo.

Nella Conferenza annuale della Legione britannica (Associazione nazionale inglese degli ex combattenti e mutilati di guerra) tenutasi a Londra dal 20 al 22 maggio 1923, è stato espresso il voto che il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge, basato sul principio dell'obbligazione, al fine di assicurare agli invalidi un lavoro adeguato. La richiesta che denota le gravi ripercussioni avute dalla crisi economica inglese sulle condizioni materiali degli invalidi, ha costituito argomento di seria meditazione da parte del Governo e del Parlamento del Regno Unito. Certo, l'imponente sviluppo industriale e il diffusissimo senso di solidarietà civica e patriottica, hanno fatto colà av-

tire, in minor misura delle altre Nazioni, gli inconvenienti propri del sistema della collocazione volontaria, ma i voti tanto chiaramente manifestati dall'Associazione, che rappresenta, in Inghilterra, la gran massa degli invalidi, sono e rimangono altamente significative, nel Paese classico e tradizionale della libertà e dell'antivinecolismo, e forniscono un criterio di utile orientamento al legislatore di domani, per armonizzare i due principii, solo apparentemente discordi, dell'obbligazione e della libertà.

In Francia altresì vige il sistema volontario con speciali privilegi a favore di quelle imprese, che occupano invalidi: l'adempimento di tale requisito diviene anzi una condizione assoluta, posta dal *jus imperii* dello Stato, alle imprese concessionarie di lavori o monopoli assunti per suo conto.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 1923, stabilisce pure, che le imprese private siano tenute ad occupare gli invalidi, secondo le proporzioni fissate.

In Germania, Austria, Italia, Polonia, è fatto obbligo ai datori di lavoro nell'agricoltura, nell'industria e commercio, di occupare invalidi di guerra in proporzione numerica col personale dipendente. Mediante il privilegio di occupazione al lavoro, la legge sottrae, in questi Paesi, gli invalidi al rigido impero delle forze economiche, riducendo per essi al minimo le eventualità di disoccupazione, anche nei periodi di crisi del mercato di lavoro. E' questo un concetto uniforme che trova ormai applicazione nella generalità degli Stati, e che risponde a un dovere sociale di altissima e preminente importanza. Invero, giustamente il rapporto dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presentato al Convegno degli esperti il 31 luglio 1923 (1) affermava che « l'invalido, lasciato in balia delle leggi economiche, non potrebbe che essere sacrificato ». Emerge così la necessità che lo Stato, tenendo conto delle benemerienze acquistate dagli invalidi verso la Patria e dei sacrificii che ad essi sono imposti dalle loro speciali condizioni, consideri come un supremo dovere di gratitudine e di fratellanza, il suo intervento per distribuire su

(1) Vi rappresentavano l'Italia, per il Governo, il prof. Giuseppe Candido Noaro, e per le organizzazioni d'invalidi, il dott. Amedeo Mammarella.

tutte le attività del paese una parte dell'onere, che da soli gli invalidi della guerra non potrebbero sopportare senza palese ingiustizia. D'altra parte, è anche nell'interesse del Paese, che tante energie, colpite e depresse, tornino a rieducarsi, a perfezionarsi, a rendersi utili ancora per sè e per gli altri, poichè la esperienza e la scienza hanno dimostrato, pur nel breve periodo post-bellico, che la mutilazione, anche nelle sue forme più gravi, non è assoluto impedimento alla ripresa dell'attività lavorativa; che ad essa supplisce, spesso con piena efficienza, la rieducazione delle parti mutilate; e che le funzioni depresse o annullate possono trasferirsi in altri organi, rimasti integri, o artificialmente risorgere con adatti e semplici apparecchi di protesi.

Circa la misura dell'intervento dello Stato, epperò della partecipazione più o meno attiva degli invalidi alla produzione e alla vita economica dei loro Paesi, variano naturalmente le disposizioni delle singole legislazioni: ad esempio, la legge tedesca stabilisce, che i benefici da essa previsti si applicano agli invalidi di guerra e del lavoro, la cui capacità di guadagno sia ridotta almeno del 50 %, e che vi sono impropriamente designati col nome di *grandi invalidi*. La legge austriaca si applica agli invalidi di guerra, colpiti da una minorazione del 45% o più, e in certi casi, a coloro la capacità dei quali sia ridotta dal 35 al 45 %. In Italia, com'è noto, la legge si applica a tutti gli invalidi, che hanno una qualsiasi residuale capacità di lavoro, ad esclusione di quelli, che appartengono a talune voci delle categorie 9^a a 10^a della tabella annessa al regolamento per l'applicazione della legge sulle pensioni di guerra, e che, per la lievità delle mutilazioni, non sono stati protetti, ad esclusione nondimeno di coloro, che si trovino affetti da tubercolosi polmonare in atto, malattie contagiose o da qualsiasi forma di alienazione mentale. La tendenza a diminuire il coefficiente d'invalidità ai fini dell'assistenza, e di entrare perciò, sebbene gradualmente, nella via maestra segnata dal legislatore italiano, è consacrata dalla legge francese 31 marzo 1919, che attribuisce il diritto a pensione ai militari colpiti da invalidità fisiologiche pari almeno al 10 %.

La legislazione italiana — non è superfluo avvertirlo — segna in realtà un notevole passo avanti in confronto delle leggi tedesca,

austriaca, polacca, i cui benefici sono limitati agli invalidi colpiti da notevoli minorazioni professionali; mentre la legge del nostro paese contempla tutti gli invalidi, le cui minorazioni siano tali, da poter costituire, anche in piccola parte, una difficoltà di collocamento.

Rendendosi conto appunto della necessità di togliere ogni carattere d'instabilità e di artificiose discriminazioni legislative, fra gli invalidi stessi, il Convegno di Ginevra decideva: «1° che le legislazioni, regolamentazioni od accordi debbano applicarsi a tutti gli invalidi pensionati, qualunque sia il modo di indennizzo, adottato dalla legislazione sulle pensioni; 2° che le une e gli altri debbano avere carattere non temporaneo, ma permanente, e aggiungeva che «l'esperienza acquisita nella protezione del lavoro degli invalidi di guerra potrà felicemente essere utilizzata in favore degli invalidi al lavoro e di altri infermi».

La più o meno intensa applicazione del concetto o del dovere dell'assistenza agli invalidi di guerra ha rivelato difatti, a tal proposito, la possibilità pratica di un'efficace disciplina internazionale nel campo delle questioni che li interessano.

Nella riunione degli esperti per lo studio delle questioni di assistenza degli invalidi, avvenuta a Ginevra dietro convocazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, il 2, 3 e 4 marzo 1922, si riconosceva così: 1° l'urgenza e la necessità di assicurare agli invalidi di guerra residenti fuori Patria i benefici dell'assistenza medica, della protesi e delle cure ortopediche; 2° essere augurabile e desiderabile assicurare questa assistenza benefica, a mezzo di una convenzione internazionale; 3° che in attesa di tale convenzione, debbano intervenire fra i vari Stati delle convenzioni bilaterali, che regolino, almeno provvisoriamente, la materia; 4° che il beneficio di cui sopra, debba estendersi a *tutti* gli infermi di guerra residenti fuori dei patri confini; 5° che tale beneficio debba essere accordato solo per le infermità contratte in seguito alla guerra. Per determinare se il richiedente avesse o non diritto al beneficio predetto, la Commissione degli esperti proponeva che si dovesse tenere conto delle disposizioni legali del paese d'origine, specificando quali di queste disposizioni non possono essere applicate sul territorio dell'altro contraente.

Si stabiliva pure che, in mancanza di un accordo di reciprocità a titolo gratuito, ogni Stato sarebbe tenuto a rimborsare periodicamente all'altro contraente le spese fatte per l'assistenza e cura dei propri invalidi in base alle tariffe in vigore nel paese di residenza.

La rappresentanza italiana, rilevando però subito la difficoltà pratica di convenzioni internazionali generali, e limitando quindi il terreno di applicazione della proposta alla stipulazione di convenzioni bilaterali, affermava il principio altamente giusto ed umano, che gli invalidi di una nazione residenti all'estero non subiscano un trattamento meno favorevole di quello concesso ai loro compagni, cittadini del paese che li ospita; che inoltre non vi fosse un'eccessiva disparità di trattamento fra il beneficio concesso dalle leggi del paese di residenza ai propri sudditi, e quello che spetterebbe all'immigrato, secondo la legislazione del proprio paese d'origine, applicata nei suoi riguardi nel paese di residenza. E constatava che « gli Stati maggiormente provati dalla guerra, nell'attività vitale dei loro cittadini, proporzionalmente all'entità della popolazione nazionale, sono generalmente quelli, che la guerra ha maggiormente gravati finanziariamente; che la perdita della vita, le infermità ed invalidità contratte in guerra da cittadini alleati, per la difesa ed il raggiungimento di un comune ideale, non possono essere oggetto di una valutazione economica assoluta e restrittiva; che i popoli affratellati nella lotta di abnegazione comune conservano la medesima solidarietà nel dovere di riconoscenza e riparazione, mai sufficiente, verso i menomati e quelli, che tutto diedero al conseguimento del comune ideale; che nell'esame di questa delicata materia non ci si può attenere ai criteri di reciprocità ammessi negli accordi internazionali riflettenti gli infortuni del lavoro, in ragione specialmente della enorme differenza tra le finalità conseguite nei due casi dalla vittima; che un alto sentimento di umanità, in tutto concorde con gli ideali che ispirarono la guerra, debba far estendere il beneficio di queste considerazioni agli infermi ed invalidi dei paesi ex nemici.

Il Delegato italiano, per questi motivi, riteneva doversi modificare lo schema di convenzioni internazionali, proposte dai periti dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e comprendere tra

gli aventi diritto all'assistenza medica, cure ortopediche e protesi, tutti gli infermi di guerra residenti nel territorio nazionale siano essi cittadini o sudditi dei paesi alleati od ex nemici.

L'ordine del giorno fissava i capisaldi seguenti :

« a) Il beneficio di cui sopra dovrà essere accordato a tutti gli affetti da infermità contratte od aggravate in seguito alla guerra, senza alcun riguardo : 1° alla pensione di guerra della quale possono o meno fruire; 2° alla entità delle menomazioni di capacità fisica generale o professionale che ad essi ne deriva ;

b) Il trattamento deve essere fatto sulla base dell'uguaglianza, applicando ai residenti le disposizioni legislative in vigore a favore dei cittadini senza criterio di reciprocità ;

c) Il fatto che l'infermità sia stata contratta in seguito alla guerra verrà confermato dal Governo del paese d'origine. Contro queste asserzioni non potrà essere elevata contraddizione alcuna da parte del paese di residenza.

Non si terrà alcun conto della legislazione del paese di origine quand'essa fosse più restrittiva della misura sopra stabilita.

In mancanza del certificato del paese di origine sopraccennato e nel periodo di espletamento delle pratiche di ricerca, il beneficio dovrà essere concesso provvisoriamente.

Saranno di competenza del paese di residenza le controversie, che sorgessero in seguito all'applicazione delle disposizioni cui fa luogo la domanda dell'infermo. La gratuità reciproca del trattamento pei rispettivi residenti, senza riguardo nè al loro numero nè all'entità dell'assistenza o delle cure, dovrà essere pattuita fra le parti. Eccezionalmente - quando per speciali motivi riconosciuti dalle parti contraenti, questa non potesse aver luogo, allo scopo di evitare incresciose ingerenze amministrative e la creazione di più o meno complicati organismi burocratici, che tornerebbero a completo danno degli assistiti - si stipuleranno fra le parti dei *forfaits*. A tale scopo l'Ufficio Internazionale del Lavoro metterà a disposizione dei vari Stati un indice basato sulla standardizzazione statistica del costo approssimativo « in franchi oro » delle varie cure, nonchè della percentuale che ciascuna categoria di esse raggiunge nel totale delle consimili cure praticate in ogni Stato ;

d) I documenti destinati a comprovare la qualità del richiedente, od a procurargli il relativo beneficio, dovrebbero

essere esentati da qualsiasi tassa. Verranno inoltre stabiliti accordi fra le parti per la semplificazione della procedura di legalizzazione dei medesimi documenti ».

Successivamente l'Ufficio Internazionale del Lavoro, per aderire al desiderio manifestato dai rappresentanti delle grandi Associazioni di mutilati, riuniti nel marzo 1922 a Ginevra, convocò nei giorni 31 luglio, 1° e 2 agosto 1923, una riunione di esperti designati dalle stesse Associazioni e dai Governi « con l'incarico di studiare l'organizzazione del collocamento degli invalidi nei vari Stati, le difficoltà incontrate e i risultati ottenuti, e di proporre i provvedimenti, che consentano di utilizzare nel miglior modo le esperienze nazionali, fatte in questa materia ». Dopo aver presa visione del rapporto preparato dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, di quello presentato dalla Delegazione italiana sull'applicazione della legge 21 Agosto 1921, n. 1312, e del rapporto presentato al rappresentante inglese sull'applicazione del « piano nazionale » in Inghilterra, il convegno, in merito alla questione generale del sistema da adottare, deliberava il seguente ordine del giorno:

« 1° Profondamente convinti che le comunità nazionali sono unanimi nel volere che gli uomini che hanno sofferto per esse, abbiano — indipendentemente dalla pensione loro concessa — e grazie alla loro attività produttrice, possibilità di esistenza degna e stabile, di cui sarebbero sicuri, se non fossero divenuti infermi ;

convinti d'altra parte che, nel mondo moderno, in cui tante ricchezze sono state consumate dalla guerra, ogni possibilità di riproduzione, deve essere — nell'interesse della Società — utilizzata al massimo grado con una organizzazione razionale, e che anche gli invalidi debbono essere messi in istato di fornire tutto il lavoro, di cui sono capaci,

gli esperti :

sono nettamente d'avviso, che incombe allo Stato il dovere di assicurare agli invalidi di guerra i mezzi di assistenza e di benessere sociale e ritengono che lo Stato non può compiere tale dovere se non promulgando leggi e prendendo altre misure capaci di fornire agli invalidi i mezzi di trovare una occupazione e di contribuire così, con tutta la loro capacità di lavoro, alla produzione nazionale.

2° Pur riconoscendo che, negli anni immediatamente successivi alla guerra un sistema di collocamento basato sulla collaborazione volontaria dei datori di lavoro, regolato mediante accordi rinnovabili, ha potuto dare e può dare ancora risultati interessanti;

gli esperti:

ritengono che nei Paesi a popolazione densa, comprendente una proporzione importante di invalidi, questo sistema è impotente ad assicurare la ripartizione equa della mano d'opera invalida fra i datori di lavoro e non dà agli invalidi, per l'avvenire, le garanzie necessarie e permanenti d'impiego, alle quali hanno diritto;

affermano che — per assicurare in modo definitivo l'avviamento razionale e durevole al lavoro degli invalidi, è indispensabile ricorrere all'obbligazione legale d'impiego, tenendo conto delle diversità di condizioni del lavoro nelle diverse Nazioni.

E richiamano l'attenzione dei Governi sul fatto che l'applicazione sia dell'obbligazione legale, sia della collaborazione volontaria sarà insufficiente ad assicurare una situazione conveniente agli invalidi divenuti vecchi, e considerano che, a questo riguardo, spetta anzitutto allo Stato di preparare e di prendere le misure necessarie » (2).

I principii affermati in queste risoluzioni corrispondono al sentimento generale, e denotano, attraverso le legittime rivendicazioni degli invalidi di guerra, la formazione di una *communis opinio* circa le loro aspirazioni, che va sempre più estendendosi nei paesi di Europa, e che trova riscontro, prima che nell'ordine del giorno, nella coscienza umana. L'interesse nazionale, quello di protezione del debole, che è insito a tutte le Società giuridicamente organizzate, l'opportunità di sottrarre gli

(2) Nella seduta del 15 ottobre 1923, l'Ufficio Internazionale del Lavoro chiedeva al Consiglio di Amministrazione, riunitosi nella XX sessione, l'autorizzazione di comunicare ai Governi le conclusioni della riunione degli esperti e di offrir loro la vasta documentazione, che l'Ufficio ha già riunito, sulla maggior parte delle questioni da essi sollevate. Tale richiesta era inclusa in un rapporto esplicativo presentato al Consiglio, e contenente la sintesi delle deliberazioni [del Comitato riportate, nonchè un breve riassunto delle discussioni svoltesi.

invalidi al pericolo che l'assistenza si trasformi per essi in un deprimente fattore di ozio, la convenienza di utilizzare tutte le forze e capacità di lavoro per farle concorrere alla ricostruzione economica, — non escluse quelle degli invalidi, che, pur se minorate, sussistono tuttavia, e possono, con il loro razionale impiego e con la virtù dell'esempio, giovare a tale ricostruzione — sono le ragioni, che determinano e giustificano il diritto al lavoro degli invalidi di guerra e creano il dovere dello Stato nel campo dell'assistenza. Tali ragioni concorrono ad affrettare la trasformazione del sistema del collocamento volontario in quello dell'obbligatorietà, ed in ogni caso, a ricercare il modo più conveniente di fondere e armonizzare i due sistemi.

Interessante è quindi rilevare, alla stregua delle vigenti legislazioni positive (1), in qual misura stia avvenendo il processo del contemperamento e della fusione tra i criteri informatori di ambedue i sistemi.

In Germania sono assoggettate alla legge tutte le imprese private — agricole, commerciali, industriali — che occupano almeno 20 salariati o impiegati dell'uno e dell'altro sesso, e le imprese, istituzioni e pubblici servizi del Reich, degli Stati e dei Comuni, che occupano almeno 25 operai o impiegati.

La legge austriaca si applica alle industrie di ogni specie, alle imprese minerarie, agricole, e forestali, ai monopoli di Stato e, in genere a tutte le imprese aventi scopo di lucro, le quali occupino almeno 20 salariati o impiegati eccettuando da questo numero i minori dei 16 anni, gli apprendisti, i volontari e dipendenti in prova.

In Germania e in Austria, l'obbligo di impiego degli invalidi può essere sostituito a volontà del datore di lavoro, dall'assegnazione di terre da coltivare agli invalidi purchè siano sufficienti al mantenimento loro e delle loro famiglie. Questa facoltà è data in Germania ai soli datori di lavori agricoli, in Austria a tutti i datori di lavoro. Di essa però si è fatto uso scarsissimo (uno o due casi) in Germania.

(1) La Redazione del *Bollettino* ha attinto le notizie di legislazione comparata sugli invalidi di guerra, richiamate in questa parte dell'articolo, all'interessante relazione dell'esperto italiano comm. C. Noaro.

La legge polacca si applica a tutte le imprese agricole, commerciali, industriali e di trasporto, che occupano almeno 50 operai o impiegati.

Il progetto di legge approvato il 21 giugno 1923 dalla Camera dei Deputati francese, stabilisce l'obbligo dell'assunzione degli invalidi per tutte le imprese industriali e commerciali, che occupino nella maggior parte dell'anno almeno 11 salariati dell'uno o dell'altro sesso, francesi e stranieri, in età di almeno 18 anni compiuti, e per le imprese agricole, che occupino più di 15 salariati nelle suddette condizioni.

Una delle più liberali, peraltro, a questo proposito, è senza dubbio, la legge italiana, che concerne ogni impresa che abbia almeno 11 dipendenti maschi, operai o impiegati.

Tutte le leggi accennate contengono norme restrittive alla generale applicabilità delle disposizioni, in esse contenute: per tal modo la legge tedesca stabilisce che gli uffici superiori di assistenza possono esentare parzialmente o totalmente dagli obblighi previsti, i datori di lavoro, sottoponendo eventualmente l'esenzione a talune condizioni. La legge austriaca eccettua dall'obbligo dell'impiego le imprese, per cui risulti impossibile, data la loro natura, adibire gli invalidi, senza risentirne considerevole pregiudizio od esporre la salute dei mutilati a rischi d'infortunio od altri pericoli.

Il convegno degli esperti di Ginevra, fissava in merito le seguenti norme direttive:

« Le legislazioni devono applicarsi a tutte le imprese il cui effettivo minimo di dipendenza degli operai raggiunge la cifra fissata da ciascuno Stato. Le imprese soggette possono ottenere deroghe, quando risulti che in esse l'impiego degli invalidi è impossibile o particolarmente difficile; le imprese soggette, che abbiano ottenuto deroghe, devono essere costrette al pagamento di una tassa compensatoria, il cui prodotto sarà utilizzato a favore dei beneficiari ».

Circa la proporzione di invalidi da occupare, differiscono altresì le prescrizioni delle diverse legislazioni. In Germania la percentuale può essere fissata per gruppi di industrie, generali o speciali. Qualora il Ministro del Lavoro intenda superare il 2% dei dipendenti dell'azienda, deve ottenere il consenso del Con-

siglio Federale e della Commissione del Reichstag per le questioni sociali. Gli Stati possono stabilire una percentuale più elevata di quella generale o speciale.

La legge austriaca ha stabilita una percentuale all'incirca del 4 % (1 mutilato per i primi 20 dipendenti, ed 1 mutilato per ogni ulteriore gruppo di 25 dipendenti). Il Ministro del Lavoro, sentita la Commissione permanente per gli invalidi e le associazioni professionali dei datori di lavoro e dei salariati, può diminuire per certe industrie o gruppi di industrie, la proporzione generale.

In Polonia è stata adottata la proporzione generale del 2 % (1 invalido ogni 50 dipendenti). In Italia i datori di lavoro sono soggetti all'obbligo di occupare un invalido ogni 30 dipendenti o frazione di 20 dipendenti. La proporzione è, quindi, del 5 %. Il progetto francese approvato dalla Camera dei deputati affida al Ministero del Lavoro, su conforme parere dell'Ufficio Nazionale dei mutilati, il compito di stabilire per ciascuna categoria di stabilimenti, la proporzione d'invalidi da occupare obbligatoriamente entro il limite massimo del 10 % del personale dipendente da ogni impresa, non comprendendo fra questo personale gli apprendisti e i volontari non remunerati. I colpiti da minorazione fisica non inferiore all'80 % saranno considerati, agli effetti della proporzione stabilita, come due invalidi. L'applicazione della legge sarà limitata, nei primi due anni dall'entrata in vigore, solo in quanto si rendano disponibili i posti per gli invalidi. Dopo questo periodo coloro che non avranno raggiunto la proporzione fissata, pagheranno la tassa compensatoria. Il Convegno degli esperti discutendo sul tema, se convenisse fissare una percentuale generale per tutte le imprese ovvero una speciale per ogni categoria di imprese, e di quali elementi occorresse tener conto nel determinare, eventualmente, la percentuale generale, affermava: che le legislazioni devono fissare una percentuale generale d'invalidi da occupare obbligatoriamente; che detta percentuale dovrà essere calcolata in ciascun paese tenendo conto dell'effettivo totale dei salariati, del numero di invalidi beneficiari e delle deroghe alla percentuale generale, che potrà essere necessario di concedere a certe imprese o categorie d'impresе. E concludeva che « possono essere concesse deroghe alle imprese che ne facciano domanda, quando risulti che è loro impossibile o molto

difficile di raggiungere la percentuale generale ». Queste deroghe saranno concesse da organismi incaricati dell'applicazione, nei quali saranno rappresentate le associazioni, comprendenti gli invalidi e le associazioni professionali interessate.

Assai significative si presentano le ripercussioni del problema del collocamento degli invalidi sul regime dei salari e sul contratto di lavoro. La legge tedesca (art. 7) stabilisce che se nel tempo prefisso il datore di lavoro non occupi il numero d'invalidi cui è tenuto, l'ufficio superiore di assistenza designa gli invalidi, che egli deve assumere e fissa la data di assunzione. La comunicazione fatta al datore di lavoro equivale ad un contratto di lavoro, da esso stipulato con gli invalidi. E' questa, come ben si vede, la più tipica manifestazione di quel *jus imperi*, di quell'attività coercitiva e potestativa dello Stato, a cui la guerra ha dato così grande slancio anche nel campo dei contratti privati. Tra le fonti del contratto bisogna ormai annoverare la volontà dello Stato come un elemento integratore della volontà dei singoli. Il sentimento morale e l'idea del dovere sociale non si limitano più a costituire delle semplici figure di divieti, al di là dai quali non possa andare la libera disposizione individuale ma sono invece, essi stessi, parte e ragione efficiente della conclusione di negozi giuridici. La volontà e il diritto dei privati passano così in seconda linea, e di fronte ad essi s'impone e trionfa il diritto degli invalidi ad intervenire nella distribuzione dei compensi economici del capitale, realizzabile in quanto consentiti dall'organizzazione sociale, nella cui sfera si producono (1).

Per la legge tedesca, infine, il licenziamento di un grande invalido protetto dalla legge, non può avvenire senza il consenso dell'Ufficio superiore di assistenza, il quale è tenuto a darlo,

(1) « Il diritto degli invalidi di guerra al risarcimento non può essere considerato come un semplice rapporto di diritto privato, poichè ha profonde radici nel pubblico interesse. Il principio romanistico della rifusione del danno da chiunque arrecato all'integrità fisica, morale o agli averi altrui, già di per sè materiato di un alto e rigido sentimento di socialità e di umanità, se non è, in questo caso, applicabile *stricto sensu* (mancando il requisito specifico della colpa), è qui — d'altra parte — valorizzato, rafforzato, elevato dall'interesse supremo della Nazione di ottenere il concorso pieno di tutte le valide energie dei cittadini nei momenti di pericolo ». V. G. C. NOARO: *Sul diritto al lavoro degli invalidi di guerra*, in *Rivista Internazionale di filosofia del diritto*, anno III, 1923.

dopo essersi accertato che il grande invalido ebbe assicurato un altro posto rispondente alla sua capacità.

Secondo la legge austriaca, il salario di un mutilato impiegato in virtù della legge stessa non può essere inferiore a quello pagato abitualmente per lo stesso genere di lavoro o fissato da un contratto collettivo, a meno che non sia provato che il rendimento è inferiore a quello normale. In ogni caso il salario pagato deve dare all'invalido i mezzi per assicurare la propria esistenza.

Secondo il citato progetto di legge francese, il periodo di prova dei beneficiarii presentati dagli uffici di collocamento non può essere superiore ad una settimana per gli operai e ad un mese per gli impiegati. Il salario dei beneficiarii non può essere inferiore alla tariffa normale e corrente della professione e della regione. La riduzione di salario prevista dal disegno di legge non potrà eccedere il 20 per cento, se la capacità professionale è almeno uguale alla metà della capacità; e il 50% del salario normale e corrente, se la capacità professionale è inferiore alla metà.

La legge nostra esclude il regime privilegiato degli invalidi e dichiara che l'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle condizioni di retribuzioni vigenti per il personale occupato nell'azienda.

Il convegno di Ginevra ha approvato in materia il seguente ordine del giorno :

« L'ammontare della pensione di invalidità non deve avere alcuna ripercussione sul salario e il salario deve essere fissato indipendentemente dalla pensione.

In linea di principio il salario dell'invalido dev'essere eguale al salario normale e corrente dei lavoratori validi, che esercitano la stessa professione nella stessa regione e dev'essere integrato con tutti gli aumenti di qualsiasi natura concessi ai lavoratori validi, e secondo gli stessi metodi di calcolo. Tuttavia nei paesi in cui, a causa della situazione economica, l'avviamento al lavoro di tutti gli invalidi con pieno salario non ha potuto effettuarsi, e nel caso assolutamente eccezionale in cui, malgrado gli sforzi di una buona rieducazione professionale e di una buona orientazione professionale, gli invalidi non hanno potuto ritrovare che una capacità professionale notevolmente ridotta, si può ammettere che questi invalidi non ricevano la totalità del salario di base dell'operaio valido, sotto le riserve seguenti :

a) la riduzione non si applica alle indennità di carovita e ai premi di anzianità nè a qualsiasi altra indennità, che non abbia per base il rendimento professionale,

b) le condizioni e i limiti entro i quali una riduzione di salario può essere stabilita devono formare oggetto, in ogni Stato, di disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti o negli accordi, e i contratti di lavoro, che contemplan le riduzioni, devono essere sottoposti obbligatoriamente all'omologazione di organismi, comprendenti i rappresentanti delle associazioni in cui sono consociati gli invalidi e i rappresentanti delle associazioni professionali interessate :

c) le associazioni in cui sono consociati gli invalidi debbono essere ammesse ad agire in giudizio per reclamare l'applicazione delle sanzioni e delle riparazioni previste, tanto dalla legislazione generale del lavoro, quanto dalle legislazioni, regolamentazioni od accordi, applicabili specialmente al lavoro degli invalidi.

E per quanto si riferisce al licenziamento, il convegno stesso deliberava :

Nelle legislazioni, regolamentazioni e accordi è necessario proteggere specialmente gli invalidi contro i licenziamenti ingiustificati, sia concedendo loro uno speciale preavviso di licenziamento, sia, in caso di contestazione tra l'invalido e il datore di lavoro, sottoponendo il conflitto ad uno degli organi incaricati dell'applicazione delle leggi, regolamenti e accordi, e nei quali siano rappresentate le associazioni in cui sono consociati gli invalidi e le organizzazioni professionali interessate ».

Tali i principii fondamentali e le norme, sinteticamente esposte delle varie legislazioni, nonchè i voti degli esperti sul problema del collocamento degli invalidi di guerra. Abbiamo voluto accompagnare e far seguire la sommaria illustrazione della legislazione positiva con il riferimento all'attività dell'Ufficio Internazionale del lavoro ed all'opera svolta, nel Consiglio di Amministrazione di esso, dal Delegato italiano, per fissare le basi di una grande legislazione internazionale a pro degli invalidi, in virtù di accordi o trattati specifici fra gli Stati. L'Italia, madre del diritto, non può che formulare il voto che ben presto, fra tutti i popoli che soffrirono e vinsero nella grande guerra, l'uniformità dei criteri essenziali di tale legislazione attui le direttive e le risoluzioni del Convegno di Ginevra.